



COMUNE DI TORRITA DI SIENA

Bando per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione - Anno 2022

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni – Art. 11 – che istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili di proprietà sia pubbliche che privata, nonché per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni anche attraverso la costituzione di agenzie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore delle locazioni attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati;

VISTO il Decreto Legge 13 settembre 2004, n. 240, Art. 7 bis recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269;

VISTO il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, con il quale sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare del suddetto contributo e determina i criteri per il calcolo dello stesso;

VISTA la L.R. 2 del 2 gennaio 2019 “Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP);

VISTA la DGR n. 581/2019, con la quale sono stati stabiliti i criteri e le procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo di cui alla legge n. 431/98;

VISTA la DGR n. 880/2019, con la quale, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 4/2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019, sono state stabilite modalità di erogazione del contributo affitto in caso di contestuale godimento di reddito o pensione di cittadinanza;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 402 del 30.03.2020 con la quale:

- vengono approvati per l'anno 2019 e successivi, fino a espressa modificazione del presente provvedimento, l'Allegato A alla deliberazione che individua i criteri di riparto del fondo per l'integrazione dei canoni di locazione previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 tra i Comuni interessati, le modalità di predisposizione dei bandi comunali e le conseguenti procedure amministrative;
- vengono revocate le precedenti DGR n. 581/2019 e n. 880/2019, in considerazione del fatto che l'allegato A alla deliberazione disciplina integralmente per il 2019 e gli anni successivi, i criteri e le procedure di riparto del fondo di cui alla legge n. 431/98;

VISTA la deliberazione n. 206 dell'8 marzo 2021 con la quale vengono apportate modifiche all'allegato A della citata DGR n. 402/2020 in relazione al controllo sull'avvenuto pagamento del canone;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 19.07.2021 avente per oggetto "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Decreto riparto disponibilità 2021";

VISTA la deliberazione n. 988 del 27/09/2021 con la quale, in attuazione del D.M. citato vengono apportate modifiche e integrazioni all'Allegato A della citata DGR 402/2020 in relazione ai criteri di ammissione al beneficio;

VISTA la GDR n. 485 del 26.04.2022 avente ad oggetto "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/1998 – conguaglio 2021 e 1^ riparto annualità 2022";

VISTA la deliberazione G.R. n. 972 del 08.08.2022 – Legge n. 431/98 – Modifiche ed integrazioni all'Allegato A della Deliberazione G.R. n. 402/2020 – Criteri per l'accesso al Fondo integrazione canoni di locazione ex art. 11 L. 431/98, con la quale sono state recepite le novità introdotte con il Decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 218 del 13.07.2022;

DATO ATTO che i Comuni sono tenuti pertanto a porre in essere per l'anno 2022 tutte le procedure previste dagli atti sopra richiamati procedendo all'approvazione ed alla pubblicazione del "Bando per contributi a integrazione dei canoni di locazione";

VISTO lo schema di Bando redatto con riferimento ai criteri ed indirizzi forniti dalla Regione Toscana con gli atti surrichiamati;

RICHIAMATA:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 10.08.2022 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il presente Bando per l'anno 2022 e la relativa modulistica;
- la determina n. 971 del 20.08.2022 con la quale viene prevista la pubblicazione del bando suddetto dal 20 Agosto 2022 al 30 Settembre 2022;

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande dirette ad ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2022 e che, pertanto, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso (dal 20 Agosto 2022 al 30 Settembre 2022, pena l'esclusione) i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda secondo quanto predisposto dal presente Bando e dalla vigente normativa in materia.

ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di uno stato appartenente all'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini extracomunitari, o apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;

- b) residenza anagrafica nel Comune di Torrita di Siena e nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
- c) essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza, situato nel Comune di Torrita di Siena. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. E' data facoltà al Comune, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;
- d) non essere titolare di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Torrita di Siena. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- e) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate.

Le disposizioni di cui alle lettere d) e e) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
 - titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- f) avere valore del patrimonio mobiliare non superiore a Euro 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
 - g) non superamento del limite di Euro 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f);
 - h) essere in possesso di certificazione valida dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), ovvero di aver presentato, entro i termini di scadenza del bando, la "dichiarazione sostitutiva unica" (D.S.U.), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n.

159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro 29.545,98 aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;

- i) essere in possesso di certificazione valida dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2022.
- Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14% (Euro 13.619,58);

Fascia "B"

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2022 (Euro 13619,58) e l'importo di Euro 29.545,98.
- Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00, limite per l'accesso all' E.R.P., così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito.

Possono partecipare al presente avviso anche i soggetti in possesso di un'attestazione ISEE ordinario di valore superiore ad Euro 16.500,00 e fino ad Euro 35.000,00 che dichiarano di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid 19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%.

Tale riduzione deve essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali presentate negli anni 2022 e 2021 relative ai redditi percepiti nel 2021 e nel 2020.

- j) non titolarità da parte di nessuno dei componenti il nucleo familiare di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogato a titolo di sostegno abitativo, relativi allo stesso periodo temporale, compresi i contributi previsti dal D.M. 30.03.2016 inerenti la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità; nonché quelli previsti dalla L.R. n. 65 del 29.12.2010 articoli 118 bis e 118 ter e successive modificazioni e integrazioni (L.R.T. n. 77 del 27.12.2012, Deliberazione della G.R.T. n. 758/2012 e n. 194/2013) nell'ambito del Progetto denominato "GiovaniSì – Misure a sostegno dell'autonomia abitativa dei giovani. Interventi di sostegno al pagamento del canone di locazione".
- k) Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della L. 431/98 non può essere cumulato con la quota destinata all'affitto del c.d. Reddito/Pensione di Cittadinanza, come stabilito dal D.M. 19 luglio 2021. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.
- l) Il richiedente o altro componente il nucleo familiare, che siano titolari del contributo di cui alla L.R.T. n. 65 del 29.12.2010 articoli 118 bis e 118 ter e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare al presente Bando purché la relativa liquidazione si esaurisca nel corrente anno; in tal caso, ne dovrà essere resa apposita dichiarazione, nella parte riservata nel modulo di domanda.

- m) non essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica; l'eventuale assegnazione nel corso del 2022 comporta automaticamente la decadenza del diritto al contributo a far data dall'effettiva disponibilità dell'alloggio. E' causa di decadenza dal diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio ERP assegnato.

In caso di separazione in atto dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.

I requisiti del presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del bando, nonché permanere al momento e nel corso dell'erogazione dei contributi.

ART. 2 - REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

- a) La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella relativa al reddito percepito dai componenti del nucleo familiare nell'anno 2020 risultante dall'attestazione ISEE/ISE, **in corso di validità**, o sottoscritta entro i termini di validità del bando, rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato.
- b) Per gli studenti universitari la attestazione ISEE/ISE è quella relativa al nucleo familiare del quale lo studente è fiscalmente a carico;
- c) L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" è possibile soltanto in presenza **di espressa certificazione, a firma del responsabile del competente ufficio, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali oppure, nel caso in cui il soggetto non sia a carico dei Servizi Sociali, l'ammissibilità è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale si evince la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione.**
Nella fascia di "ISE zero" oltre ad essere compresi tutti quei soggetti che hanno un ISE pari a zero si intendono ricompresi anche tutti quei soggetti il cui canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, sia superiore all'importo derivante dalla somma dei redditi della dichiarazione e quella del patrimonio mobiliare desunti dall'attestazione ISEE prodotta.
Nel caso in cui il soggetto dichiara di ricevere il sostegno economico da una persona fisica (figli, genitori, parenti, amici) oltre a specificarne le generalità, dovrà allegare una dichiarazione nella quale il soggetto indicato attesti la veridicità del sostegno erogato. Tale dichiarazione dovrà anche contenere l'ammontare del reddito percepito che deve risultare congruo rispetto al sostegno prestato ed essere corredata della copia del documento di identità del dichiarante.
- d) **Il canone di locazione di riferimento è quello corrisposto per l'anno 2022** e risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, oltre gli aggiornamenti e al netto degli oneri accessori, ed in regola con le registrazioni annuali;
- e) In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari ed in caso di contratto cointestato, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

ART. 3 - NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se anagraficamente non residenti nel medesimo alloggio, tranne il caso in cui esista un

provvedimento di separazione, regolarmente omologato dal Tribunale. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo. (D.P.C.M. 04/04/2001 n. 242 e successive modifiche o integrazioni).

ART. 4 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., art. 15 L. 183/2011) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 punti a), b) e c) del presente bando e delle condizioni previste per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 7.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa del D.P.C.M. del 5/12/2013 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione Comunale in fase di istruttoria o successivamente, potrà effettuare i necessari controlli per accertare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE

I requisiti essenziali per la partecipazione al presente bando e le condizioni soggettive ed oggettive rilevanti ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000.

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) Copia integrale del contratto di locazione;
- b) Copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta o della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011;
- c) Certificazione, a firma del Responsabile del competente Ufficio Comunale, che attesti che il richiedente fruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione, come specificato all'art. 2, lett. c);
- d) Certificato di invalidità qualora nel nucleo familiare siano presenti soggetti disabili ai sensi della L. 104/92 o soggetti con invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3;
- e) Copia della sentenza esecutiva di sfratto per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità.
- f) Copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati;
- g) Documentazione attestante l'indisponibilità delle proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero titolari pro quota di diritti reali;
- h) Documentazione attestante che il patrimonio mobiliare dichiarato, superiore ad € 25.000,00, è riferito a beni necessari allo svolgimento della propria attività lavorativa;
- i) Documentazione attestante che il nucleo familiare ha subito, per effetto dell'emergenza COVID-19, una riduzione superiore al 25% del reddito 2021 rispetto al reddito 2020;
- j) Copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso di cittadino straniero o apolide;
- k) Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

ART. 6 - ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

Al fine di esercitare il diritto a ricevere il contributo spettante, gli iscritti in graduatoria sono tenuti a produrre all'Ufficio Servizi Sociali del Comune:

- Modulo B debitamente compilato, con allegate le ricevute dei pagamenti del canone di locazione o idonea documentazione equipollente a firma del proprietario.
Oppure nel caso in cui non sono state pagate tutte le mensilità:
- la presentazione di una dichiarazione sostitutiva da parte del conduttore (Modello C) e del locatore (Modello D), dove dovranno essere elencati i canoni non corrisposti e l'ammontare della morosità relativa all'anno **2022**.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza del beneficio. I moduli B oppure C e D relativi all'anno 2021 dovranno essere presentati **dal giorno 03 Gennaio 2023 ed entro e non oltre il termine perentorio del 15 Febbraio 2023**.

Non saranno accettate ricevute presentate in allegato alla domanda di partecipazione.

ART. 7 - ARTICOLAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuato all'art.1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in fascia A) e in fascia B) sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone /valore ISE e nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più portatori di handicap grave come definiti dalla Legge 104/92 o soggetti con invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3 **punti 1**
 - b) nucleo familiare monogenitoriale e monoreddito con uno o più figli a carico **punti 1**
 - c) nucleo familiare familiare sottoposto a provvedimento esecutivo di sfratto che non sia intimato per morosità **punti 1**

I punteggi di cui alle precedenti lettere a) – b) – c) sono tra loro cumulabili.

2. In ciascuna delle due fasce A) e B) i soggetti richiedenti sono ordinati in base ai punteggi di priorità e alla percentuale di incidenza canone/valore ISE. In caso di parità dei punteggi di priorità, l'ordine è effettuato sulla base dell'incidenza canone/valore ISE e, solo nel caso di ulteriore parità, od in caso di ISE zero, l'ordine verrà assegnato con riferimento ad un ISE "virtuale" pari al canone di locazione.

ART. 8 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

a) Istruttoria delle domande

Il Responsabile di Area istruisce le domande presentate verificandone la completezza, la regolarità e provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del presente bando.

b) Formazione della graduatoria generale:

Il Responsabile di Area, successivamente agli adempimenti di cui alla lett. a) procede alla formulazione della graduatoria provvisoria che viene sottoposta all'approvazione dell'apposita Commissione Comunale.

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi. E' possibile presentare ricorso contro la collocazione in graduatoria entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio. Il ricorso sarà esaminato dalla Commissione Comunale di cui all'Art. 8 della ex L.R. 96/96 entro i 5 giorni successivi alla data di scadenza di pubblicazione. La Commissione decide sulle opposizioni a seguito della valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni esistenti alla data del bando e dichiarate nella domanda. Quindi, dopo aver effettuato il sorteggio tra i richiedenti che abbiano ottenuto lo stesso punteggio, formula la graduatoria generale

DEFINITIVA. La graduatoria definitiva, pubblicata all'Albo pretorio per 10 giorni consecutivi, è valida fin dal 1°giorno di pubblicazione.

La pubblicazione della graduatoria (provvisoria e definitiva) all'Albo Pretorio del Comune di Torrita di Siena costituirà mezzo idoneo di conoscenza; pertanto non vi è obbligo di comunicazione scritta dell'esito ai richiedenti (L. 241/90, art. 8, comma 3)

ART. 9 - DURATA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, e successive integrazioni, attuativo dell'art. 11 della Legge 431/1998 ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili.

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 Dicembre 2013 n.159 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il contributo è così determinato:

- a) per i nuclei rientranti nella fascia "A" di cui all'art.1 del presente Bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 3.100,00 annui;
- b) per i nuclei rientranti nella fascia "B" di cui all'art.1 del presente Bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 2.325,00 annui;
- c) per i nuclei familiari beneficiari dell'integrazione del canone da parte del Servizio Sociale o tramite lo strumento dell'Agenzia Casa, la somma attribuita ai sensi del presente bando non si aggiungerà a quanto versato dall'Ente, ma andrà a scomputo di tale somma.

I contributi di cui al presente bando sono erogati secondo i criteri individuati dalla Giunta Regionale Toscana e nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate dalla Regione Toscana, eventualmente integrate con risorse comunali, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, all'atto dell'erogazione dei contributi si riserva la facoltà:

- 1) di erogare, a ciascun beneficiario, una percentuale diversa dal 100% del contributo spettante e cioè, nel caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, il Comune si riserva, quindi, la possibilità di applicare eventuali riduzioni sulle quote teoriche spettanti e di effettuare la redistribuzione delle risorse; **pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.**

Sulla base del disposto della deliberazione della G.R.T. N. 581 del 06/05/2019 l'erogazione del contributo non può essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo ed in ogni caso il contributo non può essere inferiore ad € 200,00 (detto limite deve essere rapportato al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo).

ART. 10 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FONDO

Il contributo è erogato per il periodo 1° Gennaio 2022 – 31 Dicembre 2022 ed è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Per la consegna delle ricevute non verranno inviate ulteriori comunicazioni ai beneficiari.

Gli aventi diritto, pena la perdita del diritto al contributo, dovranno presentare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune con consegna diretta, o spedire tramite posta al Comune di Torrita di Siena -

Piazza G. Matteotti n. 10 - 53049 Torrita di Siena (SI) - **a partire dal 03.01.2023 e non oltre il termine perentorio del 15.02.2023**, la seguente documentazione:

- a) Copia delle ricevute di pagamento del canone di affitto in regola con il pagamento dell'imposta di bollo per l'intero anno 2022, le quali dovranno contenere, in modo inequivocabile, i seguenti dati:
- Nome, cognome, indirizzo e codice fiscale del proprietario
 - Nome e cognome di chi effettua il pagamento
 - Importo del canone corrisposto
 - Periodo di riferimento (mensilità)
 - Firma leggibile di chi rilascia la ricevuta
 - Marca da bollo di importo vigente al momento del rilascio della ricevuta.

Saranno accettate le ricevute di pagamento rilasciate da istituti di credito e/o postali.

- b) copia del versamento dell'ultima tassa di registro annuale corrisposta (se dovuta) o copia della documentazione dalla quale risulti che il proprietario si è avvalso dell'opzione "cedolare secca";
- c) estremi del conto corrente bancario o postale o carta di pagamento, se non già indicato in domanda, intestato al richiedente, sul quale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 231/07 e s.m.i., l'Amministrazione Comunale dovrà effettuare il versamento del contributo spettante.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

se dalle ricevute prodotte risulterà agato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;

se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

- a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla

data di attribuzione della residenza anagrafica. Per essere conteggiata come mensilità la residenza deve essere di almeno 16 giorni/mese.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

E' causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della data di disponibilità dell'alloggio, l'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. Per "data di disponibilità dell'alloggio" deve intendersi quella nella quale il soggetto può entrare nella effettiva disponibilità dell'alloggio. E' inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio dello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 11 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TERZI

Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità incolpevole, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a parziale o completa sanatoria della morosità medesima. Tale erogazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva da parte del conduttore (Modello C) e del locatore (Modello D), dove dovranno essere elencati i canoni non corrisposti e l'ammontare della morosità relativa all'anno **2022**.

Il Modulo C ed il Modulo D dovranno essere presentati a partire dal 03.01.2023 e non oltre il termine perentorio del 15.02.2023.

Il locatore dovrà, altresì, dichiarare se l'importo del contributo estingue totalmente o parzialmente la morosità, ed in quest'ultimo caso rendersi **disponibile a non attivare** la procedura di sfratto almeno fino alla pubblicazione del successivo bando per il contributo degli affitti. L'erogazione del contributo, a favore del locatore, verrà effettuata mediante accredito su c/c bancario o postale indicato dallo stesso (comma 3, art. 11 legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni).

In caso di decesso del beneficiario, il contributo sarà assegnato al soggetto facente parte del nucleo familiare che succede nel rapporto di locazione. Qualora non ricorra il caso sopra previsto, il Comune provvederà al ricalcolo del contributo in base al numero di mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e il contributo, così ricalcolato, verrà erogato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

Si precisa che il contributo di cui al presente Bando risulta incompatibile, per l'anno **2022**, con i **contributi finalizzati al pagamento dell'affitto** erogati dal Servizio Sociale del Comune o da altri soggetti pubblici.

ART. 12 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il termine per la presentazione delle domande è fissato **nel giorno 30 Settembre 2022**.

LE DOMANDE PERVENUTE OLTRE TALE TERMINE NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.

ART. 13 - DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente Bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune e distribuiti presso l'ufficio Servizi Sociali che riceve su appuntamento (tel. 0577 688215 – cell. 3388365252).

Il Bando e la domanda e relativi allegati sono consultabili e/o scaricabili dal sito: www.comune.torrita.siena.it.

Alle istanze, **debitamente sottoscritte e corredate da una copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità**, deve essere allegata tutta la necessaria ed idonea documentazione di cui all'art. 5 del presente Bando.

La domanda dovrà contenere inequivocabilmente l'indirizzo esatto al quale dovranno pervenire le eventuali comunicazioni del Comune.

Eventuali successivi cambi di indirizzo dovranno essere comunicati tempestivamente.

In mancanza di quanto sopra l'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la mancata ricezione da parte degli interessati delle comunicazioni, anche per ritardi del Servizio Postale.

La domanda potrà essere presentata direttamente presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune o **spedita tramite raccomandata postale A/R.**

Le domande spedite per raccomandata postale A/R dovranno comunque pervenire entro il termine di scadenza del Bando e, pertanto, non farà fede il timbro postale.

ART. 14 - MOTIVI NON SANABILI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

Saranno escluse senza possibilità di riammissione le domande:

- a) non firmate;
- b) prive della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
- c) che, a seguito di controlli da parte del Comune di Torrita di Siena, dovessero contenere dati non corrispondenti al vero;
- d) pervenute successivamente alla scadenza del bando.

ART. 15 - MOTIVI DI ESCLUSIONE PROVVISORIA DELLE DOMANDE

Saranno provvisoriamente escluse le domande prive di:

- 1 - Copia dell'attestazione ISE/ISEE rilasciata dall'INPS valida alla data di presentazione della domanda, o, nel caso di mancato possesso alla stessa data, la ricevuta di presentazione all'INPS della DSU;
- 2 - Certificazione, a firma del responsabile del competente ufficio, che attesti che il richiedente fruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali, qualora il richiedente abbia ISEE zero o paghi un canone maggiore della somma tra i propri redditi e l'ammontare dei risparmi dichiarati. (ATTENZIONE: Da presentare solo nel caso che il richiedente non abbia compilato la parte della domanda riservata a chi ha ISEE zero);
- 3 - Mancata o incompleta compilazione della parte della domanda riservata a chi ha ISEE zero;
- 4 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà compilato a cura della persona che contribuisce al pagamento del canone di locazione nel caso che il richiedente abbia ISEE zero e non sia assistito da parte dei Servizi Sociali del Comune (Modulo A);
- 5 - Copia di un documento di identità della persona che contribuisce al pagamento del canone di locazione in corso di validità;

- 6 - Copia della certificazione rilasciata dai competenti Uffici attestante lo stato di handicap grave così come definito dalla Legge 104/92;
- 7 - Copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati;
- 8 - Copia del contratto di locazione con gli estremi della registrazione;
- 9 - Copia dell'ultimo versamento dell'imposta di registro annuale;
- 10 - Copia della comunicazione del proprietario dalla quale risulti l'applicazione dell'opzione "cedolare secca" nel caso che tale opzione non sia contenuta già nel contratto di locazione;
- 11 - Modulo E - Per i nuclei familiari che hanno subito, per effetto dell'emergenza COVID-19, una riduzione superiore al 25% del reddito 2021 rispetto al reddito 2020, corredato dalla documentazione richiesta;
- 12 - Copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno (**solo per i richiedenti extracomunitari**);

Saranno inoltre provvisoriamente escluse quelle domande alle quali era stata allegata copia della ricevuta di presentazione all'INPS della DSU ma per le quali, in sede di istruttoria delle domande e comunque fino alla formulazione della graduatoria provvisoria, non sia stato possibile, negli archivi dell'INPS, consultare ed acquisire la relativa attestazione ISEE non essendo, la stessa, COMPLETATA ED ATTESTATA DALL'INPS STESSO.

Infine saranno provvisoriamente escluse quelle domande alle quali sia stata allegata una Dichiarazione Sostitutiva Unica ISE/ISEE non scaduta ma redatta ai sensi della precedente normativa di cui al Decreto Legislativo 109/98.

Le domande prive di uno o più documenti sopra elencati e quelle di cui ai commi precedenti, saranno escluse dalla graduatoria provvisoria e, salvo la verifica del possesso dei requisiti richiesti, potranno essere riammesse, qualora nei termini previsti per il ricorso avverso la graduatoria provvisoria, siano integrate con copia della documentazione mancante.

ART. 16 - CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive **anche d'intesa con gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio.**

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade dall'intero contributo ottenuto sulla base delle dichiarazioni non veritiere e della falsità degli atti prodotti.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ART. 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è per competenza di ufficio il Responsabile dell'Area Amministrativa Servizi alla Persona – Servizi Sociali – Dionori Roberta.

Art. 18 – INFORMAZIONI.

Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti relative al presente avviso potranno essere inoltrate mediante e-mail al seguente indirizzo:

r.dionori@comune.torrita.siena.it

Art. 19 – PUBBLICITA’

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Torrita di Siena e sul sito istituzionale dell’Ente.

ART. 20 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 E SS.MM.II. E DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito “codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679), recente disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il COMUNE DI TORRITA DI SIENA.

Si informa che:

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Torrita di Siena con sede in 53049 - Torrita di Siena (SI) - Piazza Giacomo Matteotti n. 10.

Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile del Servizio – Dionori Roberta.

Responsabile della protezione dei dati è la Società Esseti Servizi Telematici srl.

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità del trattamento – l’utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l’erogazione dell’intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

ART. 21 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla L. 431/1998, alla L.R.T. 96/1996 e successive modificazioni e integrazioni, al D.Lgs. n° 109/1998 e alle direttive regionali in materia.

Torrita di Siena, lì 20 Agosto 2022

Il Responsabile dell’ Area Amministrativa
Servizi alla Persona – Servizi Sociali
Roberta Dionori